

Statuto della Fondazione GEOS ETS

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1 Ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi anche "CTS") è costituita, a seguito di trasformazione dell'Associazione Geos Onlus (di seguito il "Fondatore"), una fondazione denominata "FONDAZIONE GEOS ETS", senza vincoli grafici (d'ora innanzi la "Fondazione").

1.2 La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi lo "Statuto"), dal CTS, dal codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi la "Normativa Applicabile").

Articolo 2 - Sede

2.1 La Fondazione ha sede legale in Torino all'indirizzo di Corso Regina Margherita n. 1 bis.

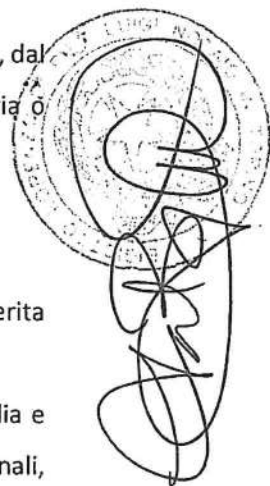
2.2 Il Consiglio d'Amministrazione può istituire, trasferire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi proprie per l'attuazione e l'esplicitazione delle attività istituzionali, uffici direzionali operativi, succursali o unità locali, comunque denominate. Le sedi possono essere centrali e periferiche in relazione alla localizzazione sul territorio. Possono essere costituite sedi secondarie e temporanee finalizzate al supporto logistico delle varie attività istituzionali. Il livello di autonomia, di direzione e di amministrazione delle sedi è disciplinato da un regolamento proprio approvato dal Consiglio di Amministrazione a cui spetta la supervisione e il controllo.

2.3 Le variazioni dell'indirizzo all'interno del Comune ove ha sede la Fondazione non costituiscono modifiche del presente Statuto.

Articolo 3 - Scopo

3.1 La Fondazione si propone come libera formazione sociale, di natura privata, apartitica, apolitica, aconfessionale, nella prospettiva dell'adempimento dei doveri di "solidarietà politica, economica e sociale" di cui all'Art. 2 della Costituzione Italiana.

3.2 La Fondazione non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto, e persegue, con approccio filantropico, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di interventi sociali e socio-assistenziali,



Verlo Bonatti
Alessandro Bonatti

Haraldina Cameli
Laura Cameli
Dottorato Italiani
Pierangelo Lepore

inclusi interventi di tipo residenziale nei confronti di minori e stranieri.

Articolo 4 - Attività

4.1 La Fondazione persegue con approccio filantropico, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale

temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS nonché promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

A titolo esemplificativo e non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

1. perseguire il benessere e la salute per tutti, per tutte le età;
2. favorire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti;
3. favorire l'accesso a un lavoro dignitoso per tutti;
4. promuovere, specialmente fra i giovani, un'educazione alla creazione e al mantenimento di società pacifiche, giuste e inclusive;
5. rieducare e contribuire al corretto utilizzo delle risorse, evitando lo spreco alimentare, economico e materiale, per contribuire a porre fine ad ogni forma di povertà e di fame;
6. educare a modelli sostenibili di produzione e consumo, nell'ottica di proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, a tutela dell'uomo, dell'ambiente e in generale della vita sulla terra e nel mare;
7. promuovere e contribuire allo sviluppo dell'inclusione e della bellezza nelle città, nelle periferie e nei piccoli comuni; diffondere la cultura della bellezza in tutte le sue forme, intesa come strumento utile alla cura della persona, dell'amore e della generosità.
8. favorire collaborazioni, nonché promuovere partenariati, protocolli di intesa e convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati, che siano costruiti su principi e valori, su una visione comune e su obiettivi condivisi che pongano al centro le persone e il pianeta;



Wol B. B. B.
Alessandro B. B.

Marilene Conzatti
Laura Candi
Antonietta
Pierluigi Lopez

9. promuovere iniziative, in collaborazione e in convenzione con le istituzioni sia sotto il profilo sociale sia sotto quello legislativo, atte a favorire la realizzazione degli scopi della Fondazione;
10. collaborare ed essere di supporto, ove necessario, all'organizzazione di eventi pubblici e privati relativi ad attività in linea con lo Statuto;
11. svolgere attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola, delle università e delle istituzioni in generale, del mondo sociale, sanitario e del mondo *profit* in generale;
12. favorire i contatti con analoghe organizzazioni italiane ed estere, allo scopo di promuovere e coordinare azioni d'interesse comune;
13. promuovere o concorrere alla costituzione di altri enti, sempre in via strumentale al perseguimento dei fini istituzionali.
14. promuovere e partecipare ad iniziative di raccolta fondi finalizzate al sostentamento delle attività della Fondazione, nonché a scopi solidali ed umanitari;
15. promuovere la conoscenza delle finalità della Fondazione e delle attività svolte e promosse anche attraverso la stampa, i social, il digital web, la radio, la Tv, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale, avvalendosi della collaborazione anche di agenzie di comunicazione e uffici stampa.

4.2 La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale; la loro individuazione è operata da parte del Consiglio di Amministrazione.

4.3 La Fondazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del CTS.

4.4 Gli ambiti di intervento sopra elencati vengono organizzati secondo quanto indicato dal Regolamento.

Articolo 5 - Soci

5.1 Sono Soci della Fondazione tutte le persone fisiche o giuridiche che:

- a) ne condividono i criteri ispiratori e le finalità di cui all'art. 3, sono mosse da spirito di solidarietà e sottoscrivono l'accettazione, senza condizioni o riserve, delle norme del presente Statuto e del relativo Regolamento, versando la quota annuale.
- b) mantengono condotta eticamente e moralmente responsabile e si impegnano nelle attività statutarie con modalità conformi alla natura e ai fini della Fondazione, adeguate rispetto ai mandati ricevuti e nel rispetto della persona e della dignità umana;

5.2 Tutti i Soci della Fondazione si impegnano nelle attività statutarie con prestazione personale volontaria e gratuita, fatti salvi il rimborso delle spese approvate dal Consiglio di Amministrazione e, i casi in cui sia previsto, un compenso per disposizione di legge o a titolo di indennità o gettone di presenza per il funzionamento dei diversi servizi.

5.3 L'ammissione a Socio è subordinata alla presentazione di apposita richiesta, da indirizzarsi al Presidente del Consiglio d'Amministrazione tramite il modulo specificamente predisposto.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà pronunciarsi nei successivi sessanta giorni con deliberazione assunta all'unanimità e con voto segreto. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato.

Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della successiva convocazione.

La qualifica di Socio è intrasmissibile e la quota annuale non è rivalutabile né rimborsabile.

5.4 Sono Soci di diritto tutti coloro che risultavano associati dell'Associazione Geos Onlus prima della sua trasformazione in Fondazione.

Art. 6 - Diritti e doveri dei Soci

6.1 I Soci della Fondazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività della Fondazione;



Verio Biondi
Claudio Biondi

Marilene Comoli
Laura Comoli
Stefania Comoli
Pierangelo Comoli

- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro dei Soci, se in regola con il pagamento della quota annuale;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio di esercizio;
- esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione e presso la sede della Fondazione entro sessanta giorni dalla richiesta, con facoltà di farne copie ed estratti a proprie cura e spese.
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

6.2 I Soci della Fondazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le delibere degli organi sociali;
- versare la quota annuale annualmente determinata dal Consiglio d'Amministrazione;
- impegnarsi nelle attività statutarie, secondo quanto indicato dall'art. 5 del presente Statuto.

6.3 La qualifica di Socio si perde per decesso, recesso o esclusione.

Il Socio può recedere in qualsiasi momento dalla Fondazione mediante comunicazione inviata al Consiglio di Amministrazione.

La dichiarazione di recesso, per avere efficacia allo scadere dell'anno in corso, deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata A/R o P.E.C. almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale e non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, per comportamento contrario ad esso ed alla Legge, per immoralità e comunque per atti che danneggino la Fondazione e i suoi membri o causino gravi turbamenti fra i membri stessi, può essere escluso dalla Fondazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio d'Amministrazione e ratificata dall'Assemblea nella prima adunanza utile, con voto segreto espresso a maggioranza dei suoi membri e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Può essere escluso dalla Fondazione, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, il Socio che non abbia versato la quota annuale nei termini stabiliti.

I soci che, a qualunque titolo, cessano di appartenere alla Fondazione, o i loro eredi, non possono vantare alcun diritto sul patrimonio della Fondazione, né pretendere la restituzione parziale o totale delle quote versate.

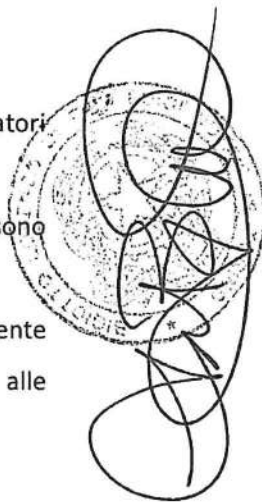
Articolo 7 - Volontari e lavoratori dipendenti

7.1 La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti, collaboratori, consulenti e volontari.

7.2 I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

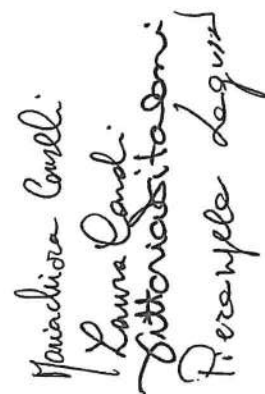
La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari.



Art. 8 - I Sostenitori

8.1 Sono Sostenitori coloro che sostengono la Fondazione in qualità di: Amici, Benefattori, Ambasciatori, Benemeriti, Onorari e Oranti.

- a) Sono Amici coloro che, pur non essendo soci, aderiscono alla Fondazione condividendone le finalità e collaborano alle attività statutarie e a quelle ad esse connesse.
- b) Sono Benefattori, nominati tali dal Consiglio d'Amministrazione, le persone fisiche, giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi, mediante contributi in denaro, beni o servizi.
- c) Sono Ambasciatori, nominati tali dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche che promuovono e divulgano verso terzi e nella propria vita quotidiana l'opera e i valori della Fondazione, diffondendo e promuovendo la conoscenza delle finalità e delle attività della stessa.
- d) Sono Benemeriti le persone fisiche le quali sono state o si fanno espressione di un significativo sostegno all'Associazione, di natura patrimoniale o non patrimoniale, in modo costante e continuativo.



- e) Sono Onorari coloro i quali si sono distinti per meriti filantropici, in particolare nei confronti della Fondazione, e hanno ricevuto tale nomina con delibera del Consiglio di Amministrazione.
- f) Sono Oranti coloro i quali, a prescindere dai confini interreligiosi e geografici, sostengono la Fondazione mediante opera di vicinanza morale e spirituale, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto.

I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione e con richiesta specifica al Consiglio d'Amministrazione possono operare come Volontari.

Essi si impegnano ad agire nel pieno rispetto delle norme del presente Statuto, dei Regolamenti e delle norme guida predisposte al momento della loro nomina.

I Sostenitori non hanno diritto di voto nell'Assemblea dei Soci ma possono essere ammessi a parteciparvi come osservatori.

Articolo 9 - Durata

9.1 La Fondazione ha durata indeterminata.

Articolo 10 - Fondo di Dotazione

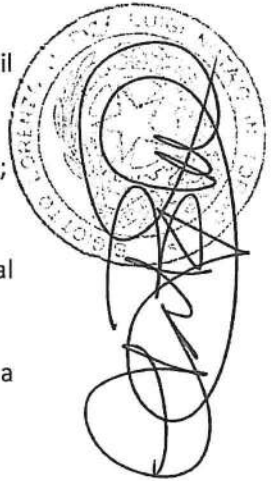
10.1 Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il Fondo di Dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

- a) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, da chiunque effettuati, ove specificamente destinati all'incremento del Fondo di Dotazione;
- b) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione ove specificatamente destinati all'incremento del Fondo di Dotazione;
- c) parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il Fondo di Dotazione;
- d) beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso Fondo di Dotazione.

Articolo 11 - Fondo di Gestione

11.1 La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, attraverso il Fondo di Gestione che è costituito da:

- a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del Fondo di Dotazione;
- b) le quote annuali dei soci;
- c) le elargizioni (comprese le donazioni, le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate ad incremento del Fondo di Dotazione;
- d) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- e) i proventi derivanti dall'attività con gli enti pubblici e con privati per il raggiungimento degli obiettivi delle attività di interesse generale;
- f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- h) i proventi derivanti dal risarcimento dei danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
- i) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo Fondo di Dotazione.



Articolo 12 - Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

12.1 La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del CTS.

Veronica Bazzoli
Clara Pagnotta

Articolo 13 - Irripetibilità di apporti e versamenti

13.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

13.2 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato dal partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla

Veronica Bazzoli
Laura Pagnotta
Silvia Pagnotta
Recepzione Defini

Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale né per atto tra vivi a causa di morte.

Articolo 14 - Salvaguardia del patrimonio

14.1 Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

14.2 Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, Il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

14.3 Qualora si renda necessario o opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare una porzione di del Fondo di Dotazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Articolo 15 - Divieto di distribuzione

15.1 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indirette di utili le seguenti attività:

- la corresponsione agli amministratori, ai sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività

di interesse generale;

- l'acquisto di beni e servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, in favore di associati, partecipanti, fondatori, componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'Associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione o ne facciano parte, ai loro parenti entro il terzo grado, ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale dell'Associazione;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni genere, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Articolo 16 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare

16.1 Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e seguenti del c.c.

Articolo 17 - Organi

17.1 Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi il "Presidente") ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi, il "Vice



Presidente");

d) gli Amministratori Delegati di Area (d'ora innanzi gli "Amministratori");

e) l'Organo di Controllo;

f) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione).

Art. 18 - L'Assemblea dei Soci

18.1 L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il versamento della quota annuale ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano in carica o, in assenza anche di questo, dal Socio indicato dall'Assemblea stessa.

18.2 I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ogni Socio.

18.3 I voti sono palesi tranne quelli riguardanti le persone (e le qualità delle persone).

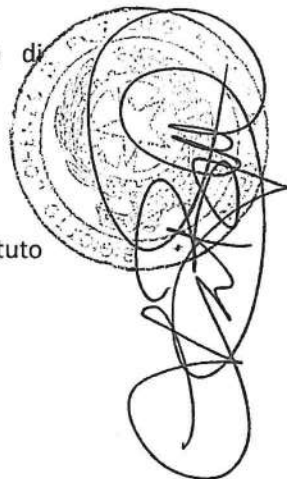
18.4 Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e riportato nell'apposito libro.

Art. 19 - Compiti dell'Assemblea

19.1 L'Assemblea Ordinaria ha le seguenti attribuzioni:

- determina il numero, la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio d'Amministrazione e dell'Organo di Controllo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica la delibera sull'esclusione dei Soci adottata dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti ad essa dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto;
- approva il programma generale di attività predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- approva annualmente il Bilancio consuntivo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



L'Assemblea Straordinaria ha le seguenti attribuzioni:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo od allo statuto alla sua competenza.

Art. 20 - Convocazione e Quorum

20.1 L'Assemblea viene convocata dal Presidente quando se ne ravvisi la necessità, su richiesta motivata del Presidente o su richiesta firmata da almeno un quinto dei Soci.



20.2 La convocazione dell'Assemblea può essere fatta con ogni mezzo idoneo a verificarne la ricezione da parte del destinatario al recapito risultante dal libro dei Soci. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno. La convocazione dell'Assemblea deve essere inviata almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'Assemblea

20.3 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto di voto e, in seconda



convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. L'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

20.4 L'Assemblea straordinaria per la modifica dello statuto della Fondazione è validamente costituita con la presenza di $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei Soci aventi diritto di voto e delibera sulle modifiche statutarie con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

20.5 L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei Soci.

20.6 L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

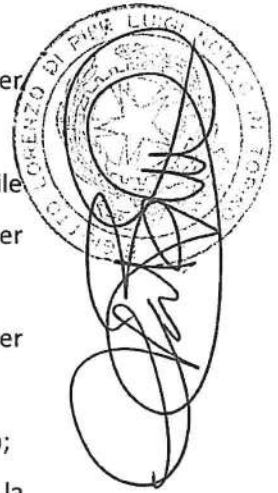
Articolo 21 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

21.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione e ad amministrarla, in ossequio allo Statuto e alla Normativa Applicabile. Nel Consiglio di Amministrazione, ogni Consigliere potrà ricevere una delega operativa riferita ad un'area di competenza specifica.

21.2 Al Consiglio di Amministrazione compete:

- nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e disporre la revoca;
- nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, gli Amministratori Delegati e disporre la revoca;
- l'ammissione, il rigetto e l'esclusione del socio in base agli articoli 5 e 6 dello statuto;

- stabilire la quota annuale in capo ai soci;
- nominare il Comitato scientifico e disporre la revoca dei suoi membri;
- deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- formulare il programma generale di attività e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea;
- compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- approvare il bilancio d'esercizio consuntivo e preventivo entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno, con differimento del termine entro i sessanta giorni successivi per esigenze adeguatamente motivate;
- approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
- sottoporre all'Assemblea le proposte di modifica allo Statuto e del Regolamento;
- sottoporre all'Assemblea le proposte riguardanti la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel Programma generale, approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando le attività indicate nello stesso e autorizzandone la spesa, distribuita nelle varie Aree di intervento;
- sovrintendere alle attività della Fondazione e promuovere, controllare, verificare il corretto svolgimento della stessa e la conformità alle finalità istituzionali;
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che si rendessero necessari e urgenti, salvo ratifica dell'Assemblea;
- nominare commissioni permanenti o temporanee per specifici compiti;
- disporre in ordine alla costituzione, alla soppressione e al trasferimento delle sedi proprie della Fondazione ed esercitare su di esse la supervisione e il controllo;
- nominare i responsabili organizzativi e amministrativi di sede;
- approvare la nomina dei collaboratori scelti dai Responsabili dei vari settori di attività; impartire le direttive e concordare le modalità operative con i Responsabili dei vari settori;
- amministrare il patrimonio economico-finanziario, culturale, artistico, intellettuale



Ugo Betti
Claudio Betti

Michela Comodi
Laura Comodi
Gittorio Comodi
Pierluigi Comodi

della Fondazione e individuare gli enti e gli istituti di credito con cui operare;

- perfezionare e ratificare la stipula di ogni convenzione ed accordo con persone, agenzie o enti pubblici o privati, effettuati da Amministratori e Responsabili;
- formare un elenco di nominativi da presentare all'Assemblea per l'elezione del Consiglio di Amministrazione;
- designare le qualifiche di Sostenitori; esaminare e deliberare in merito alle domande degli aspiranti Soci oranti;
- promuovere e deliberare su qualsiasi tipo di pubblicazione a nome della Fondazione.

21.3 Il Consiglio di Amministrazione si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 22 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

22.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove Consiglieri, nel cui ambito verranno nominati il Presidente ed il Vice Presidente.

22.2 I Consiglieri sono nominati dall'Assemblea dei soci che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere scelta fra i Soci (persone fisiche).

22.3 I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri della Fondazione.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

22.4 I Consiglieri che, per fatti posteriori alla loro nomina, venissero a trovarsi in una delle precedenti cause di incompatibilità, cesseranno di pieno diritto dalla loro carica.

22.5 I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a partecipare

all'attività in modo attivo e personale. Il Consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun Consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo della Fondazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine della Fondazione o al buon corso dell'attività.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

Articolo 23 - Compenso per l'incarico

23.1 Per coloro che sono preposti alle cariche associative o a talune di esse può essere previsto un compenso, nell'osservanza della Normativa Applicabile.

Articolo 24 - Durata della carica

24.1 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

24.2 Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

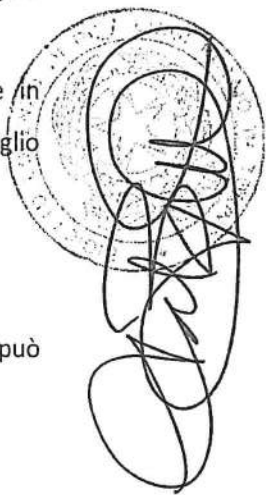
24.3 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, l'Assemblea dei soci procederà alla nomina del suo sostituto, che durerà in carica fino a naturale scadenza del Consiglio d'Amministrazione.

24.4 I Consiglieri sono sempre rieleggibili.

Articolo 25 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

25.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e si riunisce almeno tre volte all'anno in adunanza ordinaria e ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, dall'Organo di Controllo o da almeno un terzo dei soci.

25.2 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica o con ogni mezzo idoneo, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora

A circular stamp with a textured border and a handwritten signature in the center.

Ugo Bozzi
Claudio Pignotti

Guido Cenci
Lance Cenci
Giovanni Cenci
Pierluigi Cenci

della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

25.3 L'avviso di convocazione è spedito a tutti Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

25.4 Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 26 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

26.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

26.2 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento, rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

26.3 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con le maggioranze previste dalla legge.

26.4 In caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede la riunione purché siano presenti e votanti più di due membri.

26.5 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

26.6 Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 (novanta) giorni da ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

26.7 Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengono indicati nell'avviso di convocazione i link di collegamento alla riunione, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 27 - Responsabilità dei Consiglieri

27.1 La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

Art. 28 - Presidente e Vice Presidente

28.1 Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri e per la prima volta sono nominati nell'atto costitutivo della Fondazione.

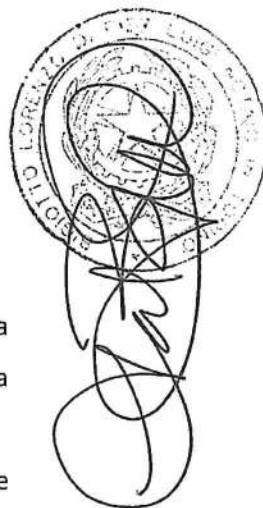
Il Presidente, eletto all'interno del Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri ad essa relativi, ivi compreso quello di nominare procuratori generali e speciali, determinandone le attribuzioni e i poteri di rappresentanza.

28.2 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) essere vigile garante del legittimo ed efficiente andamento della Fondazione, nonché sulla conformità della vita e dell'organizzazione della Fondazione alle finalità statutarie;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile;
- c) promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- d) convocare il Consiglio di Amministrazione e dare esecuzione alle sue deliberazioni;
- e) rappresentare la Fondazione, avendone la legale rappresentanza, di fronte ai terzi ed anche in giudizio su deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

28.3 Ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

28.4 In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il



W. B. B. B.
Claudio B. B.

Giuseppe C. C.
L. C. C.
G. C. C.
P. C. C.

Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

28.5 Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 29 – Amministratori Delegati di Area

29.1 Gli Amministratori Delegati di Area (in seguito Amministratori) sono eletti dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri e durano in carica fino alla scadenza dell'incarico di Consigliere o per revoca disposta dal Consiglio, salvo possibilità di remissione del mandato.

29.2 Gli Amministratori ricevono dal Consiglio di Amministrazione compiti operativi per la gestione di una o più Aree di intervento della Fondazione.

29.3 Secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione, in collaborazione con il Presidente e internamente alla propria Area di intervento, gli Amministratori:

- coordinano i programmi e le iniziative della Fondazione;
- sovrintendono all'organizzazione e all'amministrazione delle azioni della propria Area di pertinenza, in sintonia con gli altri Amministratori;
- gestiscono le relazioni con qualsiasi soggetto esterno di interesse per la Fondazione, alla luce dei suoi scopi statutari;
- promuovono l'individuazione delle possibili fonti di finanziamento della stessa;
- predispongono il piano di attività;
- coordinano le risorse interne.

29.4 Gli Amministratori si impegnano ad operare in sinergia tra loro per la crescita e il consolidamento della Fondazione e il raggiungimento degli scopi statutari.

Articolo 30 - Composizione dell'Organo di Controllo

30.1 L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei soci, all'atto della nomina, da un Revisore Unico o da un Collegio dei Revisori composto da tre Revisori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Revisori.

30.2 In caso di nomina di un Revisore Unico è nominato anche un Revisore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Revisori sono nominati anche due Revisori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica

automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, la notizia della cessazione dalla carica del Revisore Unico o di uno dei Revisori Effettivi.

30.3 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Revisore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

30.4 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione contabile e composto da un Collegio dei Revisori, almeno uno dei Revisori Effettivi e almeno uno dei Revisori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

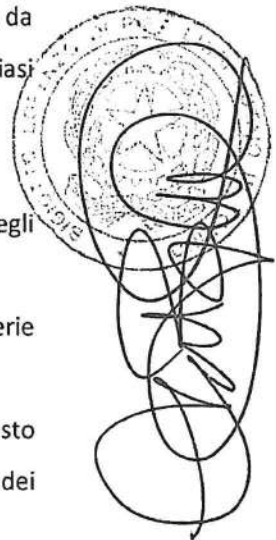
- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

30.5 Qualora compete all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Revisore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Revisori (e due Controllori Supplenti) tutti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori legali.

Articolo 31 - Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

31.1 Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri;
- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;



W. Deeth
Claudio Longobardi

Prudenzia Comoli
Laura Rond.
Sittorio Ottaviani
Pierluigi Lepori

e) coloro che essendo stati nominati nelle loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economico giuridiche perdono da lì le predette loro qualità.

Articolo 32 - Durata in carica dell'Organo di Controllo

32.1 L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

32.2 I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 33 - Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

33.1 L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;
- g) può, in qualsiasi momento, procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio di Amministrazione, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

33.2 I membri dell'Organo di Controllo possono partecipare di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

33.3 Il Collegio dei Revisori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Revisori o comunque nei termini previsti per legge.

33.4 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

33.5 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Revisori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

33.6 Il Collegio dei Revisori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Revisori.

33.7 Il Collegio dei Revisori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Revisori più anziano d'età.

33.8 Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Revisori.

33.9 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione purché siano presenti e votanti più di due membri.

33.10 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

33.11 Il Collegio dei Revisori può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Revisori. In tal caso è necessario che:

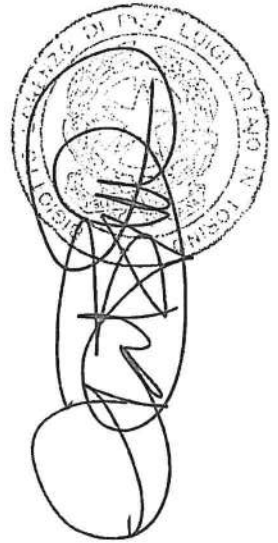
a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; il suddetto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento della adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente



Wario B...
Alessandro...

Monica...
Laura...
Stefano...
Pierangelo...

dell'adunanza e soggetto verbalizzante.

Articolo 34 - Compenso agli Organi di Controllo

34.1 Per l'attività degli Organi di Controllo è prevista la corresponsione di compensi individuali proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni

Articolo 35 - Esercizio della funzione di Revisione Legale

35.1 La funzione di Revisione Legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritte nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 36 - Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

36.1 La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

Articolo 37 - Il Comitato Scientifico

37.1 Il Comitato Scientifico, qualora nominato, è eletto dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da un minimo di due ad un massimo di sette componenti, tra i quali almeno un componente che abbia competenze in ambito medico-sanitario.

37.2 Il Comitato Scientifico è nominato fino a revoca dal Consiglio di Amministrazione, che individua al suo interno un Coordinatore scientifico.

37.3 Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente su richiesta di almeno due componenti o del Coordinatore scientifico.

37.4 Il Comitato scientifico si pronuncia in ordine agli indirizzi, ai programmi e alle attività scientifiche e culturali della Fondazione.

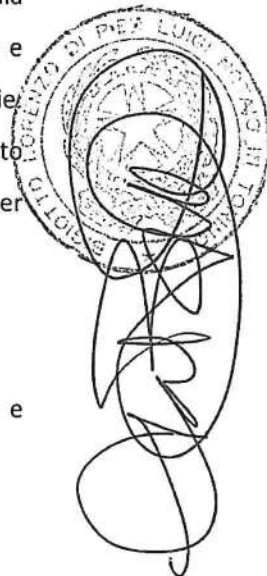
Articolo 38 - Esercizi

38.1 La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 39 - Bilancio d'esercizio

39.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

39.2 Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della Fondazione e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei casi previsti dalla legge, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa, si documenterà il carattere strumentale delle attività diverse.



Articolo 40 - Bilancio Sociale

40.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 41 - Scritture contabili

41.1 La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 42 - Libri della Fondazione

42.1 Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

- il libro dei Soci, tenuto a cura del Consiglio d'Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico, ove costituito, tenuto a cura dello stesso;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Ugo Bonatti
Chasparoffi

42.2 Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari, il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copia.

42.3 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copia.

Giudice Ameli
Laura Card
Antonio Dittatori
Fieraple 10/12/10

42.4 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno diritto di esaminare detto libro.

Articolo 43 - Devoluzione del patrimonio

43.1 Qualora si verificassero i presupposti per l'estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione può chiedere alle Autorità competenti di provvedere alla trasformazione della Fondazione, allontanandosi il meno possibile dagli scopi per i quali la Fondazione è sorta.

Qualora non fosse possibile realizzare la trasformazione, la Fondazione è posta in liquidazione.

43.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore determinati dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di determinazione, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 44 - Clausola Compromissoria

44.1 Qualunque controversia insorga tra gli organi della Fondazione, tra i membri degli organi della Fondazione, gli organi della Fondazione e la Fondazione, anche in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio del Collegio arbitrale composto di tre arbitri nominati dalla Camera Arbitrale del Piemonte che giudicano secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

44.2 La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte istituita presso la Camera di Commercio di Torino.

All'organo arbitrale spettano i poteri cautelari non vietati dalla legge.

44.3 L'arbitrato si svolge nel comune capoluogo della provincia dove la Fondazione ha sede.

44.4 Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico
(art. 22, comma 1, Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 - art. 68-ter,
Legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Certifico ed attesto io sottoscritto Avvocato Lorenzo BIGIOTTO, Notaio
in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei distretti riuniti di Torino e Pine-
rolo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale
(dotata di Certificato di Vigenza fino al 25 (venticinque) luglio 2026
(duemilaventisei) rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Cer-
tification Authority), che la presente copia, contenuta in un supporto
informatico, è conforme al documento originale analogico conser-
vato nei miei atti, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'articolo 22, comma 6, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'esecu-
zione e produzione della presente copia di documento analogico
formata su supporto informatico, sostituisce quella su supporto analo-
gico.

Torino, il 16 (sedici) gennaio 2024 (duemilaventiquattro)

File firmato digitalmente dal Notaio